

Rapporto

| numero | data | Dipartimento |
|---------------|---------------|--------------|
| 5368 R | 6 aprile 2004 | TERRITORIO |
| Concerne | | |

della Commissione della gestione e delle finanze concernente la mozione 25 marzo 2002 presentata da Fiamma Pelossi e cofirmatari inerente il “Silos Ferrari” (Messaggio n. 5368 dell'11 marzo 2003)

La mozione di Fiamma Pelossi e confirmatari (inoltrata per il gruppo PS) del 25 marzo 2002 chiede di spostare il Silos Ferrari dalle Bolle di Magadino partendo dalle esigenze di protezione di questo territorio pregiato e dal fatto che gli scavi di Alptransit rendono superflua l'estrazione di inerti dal lago Maggiore.

Il rapporto 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato (messaggio n. 5368) indica che l'Esecutivo si è attivato per far sgomberare il Silos Ferrari dalla zona protetta, come richiesto anche dal Dipartimento federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio con lettera 26 aprile 2002 firmata dal Consigliere federale Leuenberger, che ha assicurato il sostegno finanziario al risanamento dell'area. **(allegato 1)**

Il presente rapporto fa il punto della situazione su una vicenda intricata che è tutt'altro che terminata e risolta. Il rapporto sulla mozione Pelossi viene presentato contemporaneamente al rapporto sul messaggio n. 5439 dell'11 novembre 2003 concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 420'000.- per la continuazione dell'opera di salvaguardia e valorizzazione dello Bolle di Magadino e di un credito quadro di fr. 76'250.- per la manutenzione e sorveglianza della riserva naturale della Foce della Maggia, per il periodo 2004-2008. Questo permette di avere una visione complessiva della questione, della quale più volte si è pubblicamente dibattuto.

1. PROTEZIONE DELLE BOLLE DI MAGADINO E DELLA RISERVA NATURALE DELLA FOCE DELLA MAGGIA

Si rinvia al sopracitato messaggio n. 5439 dell'11 novembre 2003 in merito all'importanza della tutela zona palustre delle Bolle di Magadino e della riserva naturale della Foce della Maggia, nonché al lavoro di tutela e valorizzazione operato dalla Fondazione Bolle di Magadino, ente parapubblico formato da Confederazione (45% del capitale), Cantone (35%) e Pro Natura-WWF (20%) e che a tale scopo beneficia di sussidi cantonali, federali e privati.

La tutela delle Bolle di Magadino è (o meglio *dovrebbe essere*) assicurata dal profilo legale dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, dalla legge federale sulla protezione delle acque, dall'ordinanza federale sulla protezione delle zone golenali, dall'ordinanza federale sulle paludi e dall'ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio. La Confederazione è inoltre responsabile della salvaguardia delle Bolle di Magadino di fronte all'insieme degli Stati, che hanno sottoscritto la Convenzione di Ramsar del 1971 sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri.

A livello legislativo ticinese l'Ordinanza cantonale per la protezione delle Bolle di Magadino, approvata dal Consiglio di Stato il 30.3.1979, suddivide il comprensorio in tre zone di protezione: massima protezione per la zona A, intermedia per la zona B, minore per la zona C. **(allegato 2)**

2. OCCUPAZIONE DA PARTE DELLA DITTA PIERO FERRARI DEI MAPPALI 4258 E 4800 RFD LOCARNO BOLLE DI MAGADINO E AFFITTO DEL MAPPALE 4800 PER LE VASCHE DI DECANTAZIONE

2.1 Il Cantone Ticino è proprietario dei mappali 4258 e 4800 RFD Locarno, situati nella zona A di massima protezione delle Bolle. Negli anni '60 la ditta Piero Ferrari, Silos e Beton Ticino, Gordola ha occupato abusivamente questi mappali, realizzando delle vasche di decantazione dell'impianto di lavaggio degli inerti (si tratta di depressioni realizzate nel terreno). Secondo il rilievo catastale 20.4.1978 la ditta Piero Ferrari aveva occupato 6'816 m2.

2.2 In data 14.10.1980, un anno e mezzo dopo la revisione dell'Ordinanza cantonale per la protezione delle Bolle di Magadino -che all'art. 2 prevede esplicitamente il divieto di impianti di ogni genere del genio civile e stradale, il divieto di escavazione di materiali dalla corona protetta del lago, il divieto del traffico motorizzato nella zona A, il divieto della navigazione e dell'approdo di natanti a motore nella zona A e B- il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento pubbliche costruzioni, ha approvato la convenzione del 9.10.1980 con la ditta Ferrari per l'affitto di uno dei due mappali. In base alla convenzione la ditta Piero Ferrari versava 30'000 fr d'affitto per le pretese dello Stato sino al 31.12.1980 e riceveva in affitto il mappale 4800 RFD Locarno (3'510 m2) per fr 2'500 annui. L'uso del terreno doveva essere conforme all'Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino del 28.5.1974, rivista il 30.3.1979. Il termine di disdetta del contratto d'affitto tra il Cantone e la ditta Ferrari è semestrale per la fine dell'anno.

2.3 Ventitré anni dopo, e precisamente il 25.2.2003 il Cantone ha disdetto per il 31.12.2003 l'affitto del mappale 4800 RFD Locarno a seguito dell' *"inconciliabilità dell'occupazione con la Legge federale sulla protezione della natura, con l'Ordinanza federale concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale, nonché con l'Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino del 30 marzo 1979"*.

2.4 Il 27/28.3.2003 il signor Piero Ferrari (patrocinato dall'avv. Vittorio Mariotti) ha richiesto all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno la declaratoria di nullità della disdetta e subordinatamente la protrazione del contratto sino al 31.12.2011 e il versamento di un risarcimento di 10 milioni! L'Ufficio di conciliazione di cui sopra si è dichiarato incompetente a decidere.

2.5 Con istanza del 26.6.2003 il signor Piero Ferrari si è rivolto alla pretura di Locarno-Città, chiedendo l'annullamento della disdetta e in subordine la protrazione del contratto dal 1.1.2004 al 31.12.2009.

2.6 Con sentenza del 3.10.2003 la pretura di Locarno-Città ha respinto integralmente l'istanza del signor Piero Ferrari.

2.7 In data 15.10.2003 il signor Piero Ferrari ha presentato appello contro la sentenza della pretura del 3.10.2003. Il presidente della Ila Camera civile del Tribunale d'appello, avv. Bruno Cocchi, ha concesso l'effetto sospensivo della disdetta con decreto 20 ottobre 2003. I tempi di evasione del ricorso dipendono dal Tribunale d'appello e non sono purtroppo stimabili e la vicenda rischia pertanto di trascinarsi per anni.

Si pone il problema della riconsegna dei mappali nello stato in cui lo erano al momento dell'occupazione abusiva della ditta Piero Ferrari: la carta della vegetazione delle Bolle di Klötzli del 1962/63 segnala sul settore interessato in seguito dall'occupazione delle unità di canneto frammiste a cespugli di salici, con formazioni di canneto puro verso la lanca interna. Si tratta sostanzialmente di livellare nuovamente il terreno, eliminando le vasche di decantazione, e di lasciare operare la natura. Abbiamo chiesto come mai il Cantone non abbia richiesto nella disdetta originaria data alla ditta Piero Ferrari il ripristino della situazione originaria nel mappale 4800 RFD Locarno: *“La disdetta del contratto di locazione implica –scrivono il capo Ufficio del demanio, avv. Matasci, e il capo Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, avv. Bianchi– l’obbligo di riconsegna del fondo nello stato risultante da un uso conforme al contratto (art. 267 CO).”*

3. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA PIERO FERRARI DELL'USO DEL MAPPALE 4235 RFD LOCARNO PER L'IMPIANTO DI ESTRAZIONE/LAVORAZIONE DEGLI INERTI E PER L'OFFICINA/RIMESSA

3.1 Il 4.11.1988 la Delegazione del Consorzio correzione fiume Ticino dalla Moesa al Lago maggiore ha concesso alla ditta Piero Ferrari di Locarno un'autorizzazione per l'uso speciale della golena di sponda destra del mappale 4235 del RFD Locarno dal km 0,800 al km 1'000, come pure dell'argine insommergibile a valle del ponte di Quartino, quale via d'accesso alla zona data in concessione. L'autorizzazione è annuale con disdetta 3 mesi per la fine dell'anno. L'area utilizzata dalla ditta Piero Ferrari si trova nella zona A delle Bolle di Magadino, mentre la strada d'accesso attraversa la zona A,B e C.

3.2 La Delegazione consortile in data 14.12.1994 con la medesima scadenza e termine di disdetta ha trasformato in concessione d'uso (con effetto analogo all'affitto) i preesistenti diritti di superficie per l'impianto di estrazione e lavorazione degli interni (n. 4235/1) e l'officina/rimessa (n. 4235/2).

3.3 In data 25 gennaio 2002 l'Associazione Pro Natura aveva chiesto al Consorzio correzione fiume Ticino di acquistare per fr 250'000 parte del mappale 4235 RFD Locarno per poterlo destinare alla sua vocazione naturalistica: si tratta in effetti di una parcella strategica, dotata di un notevole potenziale naturalistico, poiché, come documentato da una perizia del Politecnico federale, permetterebbe senza problemi idraulici di aprire un secondo ramo di fiume che sfocia nel lago. Il 5 marzo 2002 la Delegazione del Consorzio respinse tale proposta di acquisto con 7 voti a 2. I due rappresentanti del Cantone, ing. Edgardo Malé e dr. Adelio Scolari, non concordarono la loro posizione con l'Autorità politica.

3.4 In data 24 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha richiesto al Consorzio sopraccitato di non rinnovare la concessione dei diritti di superficie sui mappali 4235/1 e 4235/2, e

di farli scadere entro il 31.12.2005, come auspicato dal Consigliere federale Moritz Leuenberger nella sua presa di posizione del 26 aprile 2002. La presa di posizione è stata ribadita dal Consiglio di Stato in data 8 ottobre 2002, con la motivazione che le attività della ditta Silos e Beton Ticino sono inconciliabili e non conformi rispetto ad almeno sei leggi e ordinanze per la protezione della natura, delle zone golenali d'importanza nazionale, nonché per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (risalenti al 1940, 1966, 1974, 1979, 1992 e 2001).

- 3.5** In data 12.12.2002 il Consorzio correzione fiume Ticino dalla Moesa al Lago maggiore ha disdetto per il 31.12.2005 l'autorizzazione per l'uso speciale del mappale 4235 RFD Locarno e l'uso dell'argine insommergibile per l'accesso, come pure i diritti di superficie n. 4235/1 e 4235/2. Il Consorzio ha richiesto inoltre che i fondi vengano riconsegnati entro il 31 dicembre 2005 nello stato in cui lo erano al momento della concessione. Il Consorzio avrebbe potuto disdire il contratto per il 31.12.2003, ma ha inteso fare un gesto conciliante verso la ditta Piero Ferrari e lasciarle un tempo di adattamento più lungo. Non abbiamo potuto visionare la documentazione su eventuali ricorsi.

Si pone il problema della riconsegna del mappale 4235 nello stato in cui lo era al momento della concessione alla ditta Piero Ferrari, ma soprattutto la sua successiva valorizzazione naturalistica, che per questa parcella (un pezzo di fiume) è più complessa, in quanto contempla anche degli aspetti idrologici rilevanti.

4. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA PIERO FERRARI PER IL DRAGAGGIO DEL CANALE DELLE BOLLE DI MAGADINO

- 4.1** I barconi della ditta Piero Ferrari per trasportare il materiale di lavorazione (proveniente dall'Italia e dalle estrazioni alla foce della Maggia) al silos delle Bolle di Magadino usufruiscono di un canale nel lago della profondità di 3 metri, creato nel 1978. Il canale antistante le Bolle di Magadino deve essere dragato una volta all'anno (almeno) per essere utilizzabile, visto il continuo affluire di materiale trasportato dal fiume Ticino, che crea un nuovo delta nel lago.

Tra il 1979 e il 2001 l'autorizzazione della creazione e della manutenzione di questo canale a lago fu fatta in violazione dell'art. 7 Ordinanza di protezione delle Bolle di Magadino (30 marzo 1979), che attribuisce al Consiglio di Stato la decisione sulle deroghe alle disposizioni dell'Ordinanza, quando interessi pubblici lo esigono: le autorizzazioni non erano corrette nemmeno dal profilo materiale, in quanto non vi erano interessi pubblici in gioco, ma solamente interessi privati.

- 4.2** La prima autorizzazione di dragaggio del canale fu rilasciata il 31 agosto 1978 dall'ingegner Edgardo Malé della Sezione economia delle acque: si tratta in realtà del verbale di una riunione alla foce del Fiume Ticino che coinvolse cinque funzionari cantonali e il signor Ferrari.

- 4.3** Dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza di protezione delle Bolle di Magadino vi furono due autorizzazioni scritte di dragaggio rilasciate dal Consigliere di Stato, on. Fulvio Caccia, direttore del Dipartimento Ambiente:

- 6 dicembre 1979 (con validità sino 14 dicembre 1979)
- 22 luglio 1980 (sino al 31 agosto 1980).

- 4.4** Il 24 settembre 1984 la deputata Fiamma Pelossi inoltrò un'interpellanza dal titolo "Foce del Ticino: le draghe del silos Ferrari lavorano in zona protetta?". Nelle osservazioni (3.10.1984) all'interpellanza inviate al Dipartimento Ambiente l'ingegner Edgardo Malé conferma che dal 1978 la ditta Ferrari provvede al dragaggio del canale con frequenza annuale e che tale operazione è "*autorizzata dai vari Servizi cantonali interessati*". L'ingegner Malé ha precisato (risposta 9.3.2004) che "*tutti gli attori interessati a questo problema sono sempre stati orientati prima di ogni intervento che, per la sua natura delicata e la sua durata limitata, era correntemente deciso e seguito (senza altri passi formali) direttamente sul cantiere*".
- 4.5** Nel 1994, a seguito dell'intervento dell'Ufficio caccia e pesca, fu definita dall'ingegner Malé la sospensione delle attività nel fiume, per motivi ittici, tra il 15 marzo e il 15 giugno e tra fine settembre e il 24 gennaio (si tratta di un verbale di un incontro tra il signor Luca Ferrari, l'ing. Malé e altri 3 funzionari svoltosi il 9 giugno 1994): la sospensione fu precisata ribadita e precisata (dal 15 novembre al 24 gennaio) alla ditta Ferrari dal direttore della Divisione ambiente, arch. Bernardi, con lettera del 25 giugno 1996.
- 4.6** Il 17.10.1997 il caposezione Sezione protezione aria e acqua, dr. Camani, dà il nullaosta all'Ufficio arginature e estrazioni per autorizzare la ditta Piero Ferrari al dragaggio del canale e al riversamento del materiale al largo (6'000 m3).
- 4.7** Ulteriori nulla osta per operazioni di dragaggio e riporto di materiale a lago furono rilasciati nel 1999, oltre che dall'ingegner Malé dell'Ufficio arginature, dall'Ufficio protezione natura, dall'Ufficio caccia e pesca e dalla Sezione protezione dell'aria e dell'acqua.
Nel luglio 1999 l'ing. Malé dell'Ufficio arginature redige delle *Direttive per l'esercizio del canale d'accesso agli impianti Silos Ticino*, che riprendono le conclusioni di una riunione del 19.5.1999 tra i vari rappresentanti degli uffici cantonali e il direttore scientifico della Fondazione Bolle di Magadino: in linea di principio lo scarico di materiale a lago è da vietare (infatti è vietato dalla legge federale sulla protezione delle acque) e pertanto esso va scaricato in zone indicate dalla Fondazione nel comprensorio delle Bolle, onde creare un habitat faunistico.
- 4.8** Nel 2001 l'Ufficio protezione della natura ha avocato a sé la competenza di queste autorizzazioni di dragaggio, in precedenza spettante all'Ufficio arginature (divenuto Ufficio corsi d'acqua), che come scritto al punto 4.4. dava in modo informale un'autorizzazione sul cantiere, coinvolgendo i vari funzionari dei servizi cantonali.
- 4.9** La prima autorizzazione di dragaggio formalmente (se non materialmente) valida fu rilasciata dal Consiglio di Stato alla ditta Piero Ferrari il 30 gennaio 2002 (valida sino al 15 marzo 2002) e fu pubblicata sul Foglio ufficiale conformemente alla legge sulla protezione della natura.
L'autorizzazione di dragaggio, motivata come "*soluzione transitoria che consenta il passaggio di barconi da e verso le zone di lavorazione degli inerti, in attesa che i conflitti di tale attività con i disposti di protezione della natura vengano risolti*", è possibile secondo il Consiglio di Stato perché gli effetti negativi dovuto al dragaggio del canale sono reversibili e vengono effettuati in un periodo non conflittuale con le esigenze naturalistiche, oltre che con la supervisione della Fondazione Bolle di Magadino e dei servizi dello Stato.

La Fondazione Bolle di Magadino ha preavvisato negativamente l'autorizzazione in quanto il deposito del materiale dragato nella zona litoranea, effettuato in precedenza a titolo sperimentale, non ha dato risultati soddisfacenti. La Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua ha invece espresso parere favorevole, ritenendo che il riporto del materiale contribuisse alla formazione di nuovi fondi adatti alla riproduzione di pesci.

4.10 Contro l'autorizzazione del 30.1.2002 sono stati inoltrati due ricorsi:

- 21.2.2002 da parte del collega Luciano Poli;
- 20.2.2002 da parte di Pro Natura Ticino, WWF Svizzera italiana e Ficedula Società Pro Avifauna della Svizzera italiana.

I ricorsi indicano che i dragaggi in zone protette sono possibili solamente per motivi idraulici e fanno leva sulla violazione degli articoli 6, 7 e 23 della legge sulla protezione della natura e dell'art. 4 dell'ordinanza federale sulle zone golenali. Per le associazioni ricorrenti *"Nell'area particolarmente sensibile della foce fluviale ogni dragaggio che non sia imperativamente imposto da motivi di sicurezza idraulica va evitato. L'importanza del dinamismo fluviale è sottolineata da una petizione sottoscritta da 112 personalità del mondo scientifico europeo e consegnata dal Prof. F. Klötzli al Consiglio di Stato nell'ottobre del 1995. Con essa gli scienziati chiedevano la dislocazione del Silos Ticino, considerato l'ostacolo principale al dinamismo alluvionale in seguito alle necessità di dragaggio della via d'acqua."*

I ricorrenti ritengono che l'autorizzazione di dragaggi sia una violazione dell'art. 2 dell'Ordinanza cantonale sulla protezione delle Bolle di Magadino, oltre che dell'art. 6 della Legge federale sulla protezione della natura, che prevede l'obbligo di conservare intatti gli oggetti d'importanza nazionale iscritti nell'inventario federale (il delta del Ticino e della Verzasca corrisponde all'oggetto 1802 dell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti d'importanza nazionale). Manca pure la perizia della Commissione federale per la protezione della natura richiesta per ogni decisione suscettibile di arrecare danno ad un oggetto dell'inventario federale (art. 7 della Legge federale citata).

I ricorsi sono stati dichiarati irricevibili dal Tribunale cantonale amministrativo in data 23 febbraio 2004 e trasmessi al Tribunale cantonale della pianificazione del territorio sulla base dell'art. 8 della legge sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio.

4.11 Una seconda autorizzazione venne rilasciata dal Consiglio di Stato alla ditta Piero Ferrari in data 4 novembre 2003, con validità sino al 25 novembre 2003. Contro la stessa è stato inoltrato ricorso in data 20.11.2002 da parte di Pro Natura Ticino, WWF Svizzera italiana e Ficedula Società Pro Avifauna della Svizzera italiana. Anche questo ricorso è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale cantonale amministrativo in data 23 febbraio 2004 e trasmesso al Tribunale cantonale della pianificazione del territorio.

4.12 L'ingegner Malé afferma (risposta 9.3.2004) che non vi sono stati lavori di dragaggio da parte della ditta Ferrari nell'estate 2003, né autorizzazioni informali.

5. ESTRAZIONE DI INERTI ALLA FOCE DELLA MAGGIA

5.1 Anche l'estrazione di materiale dal delta della Maggia da parte della ditta Piero Ferrari potrebbero essere illegali, in quanto non hanno ottenuto alcuna autorizzazione ai sensi dell'articolo 44 della Legge federale sulla protezione delle acque, che vieta gli scavi in acqua che influenzano in modo negativo il bilancio detritico di un corso d'acqua. Su questo punto il Consiglio di Stato non ha preso posizione (nostra domanda 4.1. del 2.2.2004, rimasta senza risposta). Questa mancata autorizzazione non ha permesso alle associazioni ambientaliste di ricorrere per tutelare la zona protetta.

5.2 La ditta Piero Ferrari ha ricevuto autorizzazioni cantonali per questa attività estrattiva alla Maggia, che nel tempo sono diventate di peso sempre minore: vi è stato uno scivolamento del livello decisionale dal consigliere di Stato responsabile del Dipartimento ad un semplice funzionario di un ufficio. Inoltre dalla forma scritta si passa addirittura a quella verbale: non fosse per l'incasso della tassa per mc estratto non vi sarebbe più alcuna traccia scritta di queste autorizzazioni d'estrazione. Ma soprattutto nel tempo si è persa la motivazione iniziale dell'autorizzazione, che era quella di realizzare una canale alla foce della Maggia dopo l'alluvione dell'agosto 1978.

5.3 La prima autorizzazione d'estrazione alla foce della Maggia è stata rilasciata alla ditta Piero Ferrari dal consigliere di Stato Direttore del Dipartimento Ambiente, on. Fulvio Caccia, con lettera del 7.2.1979: l'autorizzazione indica una precisa planimetria, indica una profondità massima di 4 metri, indica l'obbligo di seguire le disposizioni della Sezione economia delle acque, fissa una tassa d'estrazione di 1,5 fr/mc e un'indennità a favore del fondo ripopolamento pesci; essa è valida fino al 15 marzo 1979.

L'autorizzazione fu preceduta da una consultazione indetta dalla Sezione economia delle acque sulla realizzazione di un canale di deflusso alla foce del fiume Maggia dopo gli eventi alluvionali dell'agosto 1978: secondo quanto indicato nella lettera del 4.12.1978 della Sezione agli enti consultati il canale, "*atto a garantire un deflusso normale a salvaguardia delle arginature della parte terminale*", doveva essere largo 60 metri e profondo 2 metri (stranamente l'autorizzazione parla di 4 metri di profondità!).

Sul progetto della Sezione economia acque 4.12.1978 vi fu il parere positivo:

- della Commissione per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (5.12.1978), "per la formazione di un canale di deflusso alla foce della Maggia";
- della Sezione pianificazione urbanistica, "per la formazione canale di deflusso alla foce del fiume Maggia" (7.12.1978);
- dell'Ufficio canalizzazione e depurazione acque (14.12.1978) "in quanto la stessa si rende necessaria per garantire un deflusso normale a salvaguardia delle arginature esistenti";
- dell'Ufficio caccia e pesca (7.1.1979) per la "formazione di un canale di deflusso alla foce della Maggia"
- e del commissario svizzero per la pesca nelle acque italo-svizzere (19.1.1979) "per l'attuazione del progetto emarginato".

5.4 L'autorizzazione alla ditta Piero Ferrari è stata in seguito più volte rinnovata, richiamando le disposizioni tecniche dell'autorizzazione del 7.2.1979, dal consigliere di Stato direttore del Dipartimento dell'Ambiente: il 22.5.1979, il 22.5.1980, il

26.6.1981 (tassa di fr 3 mc estratto sino a un prelievo totale di 35'000 mc), il 29.8.1984 (tassa di fr 4 per mc estratto; validità sino al 31.12.1984, rinnovabile), il 30.3.1987, il 25.5.1988 e il 19.6.1989 (validità sino al 31.12.1989, tassa di fr 4 mc + 2'000 fr al Fondo cantonale per la pesca). Nessuna possibilità di ricorso è menzionata in queste decisioni, né in quelle successive.

5.5 Per il 1990, vista l'impossibilità di accedere con i barconi al Silos Ticino, lo scavo è avvenuto solamente a novembre e dicembre: *“non è stata quindi allestita alcuna autorizzazione formale”* (risposta ingegner Edgardo Malé, 9.3.2004).

Per il 1991 e 1992, vista la forte presenza di limo e di legname, lo scavo è stato svolto perlopiù al di fuori della normale zona d'alveo. La ditta Ferrari ha ricevuto lavori di compensazione tramite scavi con draga e bagger, nella riserva naturale della Foce della Maggia, sulla sponda destra, con lo scopo di valorizzarla dal profilo ambientale: *“non si è trattato quindi di estrazione vera e propria e quindi non è stata allestita una normale autorizzazione”* (risposta ingegner Edgardo Malé, 9.3.2004)

5.6 Le due successive autorizzazioni sono state rilasciate dal direttore della Divisione delle costruzioni e dal capo Sezione economica delle acque: si tratta delle decisioni 11.3.1993 (tassa di fr 4 mc; validità fino al 31.12.1993) e 24.3.1994 (tassa di fr 4,50 mc estratto; validità fino al 31.12.1994). Non si fa più riferimento alcuno alle disposizioni tecniche della scavo del canale della decisione del 7 febbraio 1979.

5.7 Successivamente il prelievo di inerti alla foce della Maggia è stato autorizzato dal direttore della Divisione dell'ambiente e dal collaboratore scientifico per la pesca in data 14.4.1995. Non si fa più riferimento alcuno alle disposizioni tecniche della scavo del canale della decisione del 7 febbraio 1979.

5.8 Poi l'autorizzazione torna ad essere rilasciata dalla Divisione delle costruzioni, ma a un livello più basso di prima: le decisioni 14.8.1996 (validità sino al 15.11.1996), 18.6.1997 (fino a fine anno), 29.5.1998 (fino a fine anno) e 7.6.2000 (validità sino al 31.12.2000) sono prese dall'Ufficio arginature e estrazioni, ossia dal capufficio ing. Nobile e dall'incaricato ing. Edgardo Malé.

Non si fa più riferimento alcuno alle disposizioni tecniche della scavo del canale della decisione del 7 febbraio 1979.

Nel 2000 emergono nuovi elementi di valutazione legati al riciclo di materiale da cava.

Infatti nella decisione 7.6.2000 i funzionari dell'Ufficio arginature e estrazioni affermano di attendere disposizioni cantonali per il riciclo di materiale di scarto delle cave, utilizzabili per sottofondo e beton e chiedono alla ditta Ferrari di moderare i quantitativi estratti alla Foce della Maggia, per non penalizzare gli altri operatori del settore. *“Così come verbalmente anticipato vi confermiamo inoltre che l'orientamento recentemente deciso dal nostro Ufficio circa una maggiore valorizzazione dei detriti da cava per l'ottenimento di materiali da sottofondo e per beton, impone un'oculata gestione delle disponibilità di inerti pregiati da fiume non escludendo l'applicazione di disposizioni di comprensibile equità distributiva; in altre parole, la relativamente importante quantità di alluvionale giacente alla foce della Maggia può costituire per lo Stato, determinante elemento di contropartita verso operatori penalizzati da recenti incisive limitazioni alla loro attività. Ci attendiamo in questo senso da parte della vostra Ditta una collaborazione che tenga conto di una sua situazione di fatto e da tempo particolarmente favorevole; ...”*

5.9 Dopo il 2000 la situazione delle autorizzazioni d'estrazione di inerti alla foce della Maggia diventa surreale. A nostra domanda l'ing. Edgardo Malé risponde (14.11.2003): *"Dopo il 31 dicembre 2000 non è più stata rilasciata autorizzazione formale di scavo onde permettere allo Stato di poter decidere, visti i nuovi scenari che andavano delineandosi (blocco delle estrazioni in Vallemaggia con valorizzazione del detrito da cava, fermo contemporaneo degli scavi ad Avegno, ampliamento della zona protetta alla foce, problemi con la formazione del canale d'accesso a foce Ticino) più liberamente il futuro di quell'attività. Purtroppo una decisione definitiva in merito non è stata possibile in questo lasso di tempo e lo scavo, come già detto, è continuato in forma tollerata (anche se ridotta)."*

Insomma nel 2001 e 2002 gli scavi alla foce della Maggia non sono più stati autorizzati, ma semplicemente tollerati dall'incaricato dell'Ufficio arginature e estrazioni (dal 2001 Ufficio corsi d'acqua). Nel 2003 non ne sono stati effettuati.

6. INCASSO DELLA TASSA CANTONALE PER PRELIEVO D'INERTI ALLA FOCE DELLA MAGGIA

6.1 Diamo innanzi tutto una panoramica degli inerti autocertificati dalla ditta Ferrari alla foce della Maggia.

| Anno | Mc estratti | tassa Fr al mc | incasso Fr |
|------|---------------|----------------|------------|
| 1979 | 25'000 | 1,50 | 37'500 |
| 1980 | non prelevato | 1,50 | 0 |
| 1981 | non prelevato | 3 | 0 |
| 1982 | non prelevato | 3 | 0 |
| 1983 | 12'800 | 3 | 38'400 |
| 1984 | non prelevato | 4 | 0 |
| 1985 | non prelevato | 4 | 0 |
| 1986 | 17'000 | 4 | 68'000 |
| 1987 | 11'000 | 4 | 44'000 |
| 1988 | 6'200 | 4 | 24'800 |
| 1989 | 2'000 | 4 | 8'000 |
| 1990 | 5'000 | 4 | 20'000 |
| 1991 | 15'000 | 2 | 30'000 |
| 1992 | 18'000 | 2 | 36'000 |
| 1993 | 18'500 | 4 | 74'000 |
| 1994 | 15'000 | 4.50 | 67'500 |
| 1995 | 25'000 | 4.50+IVA | 119'812 |
| 1996 | 16'500 | 4.50+IVA | 79'076 |
| 1997 | 17'500 | 4.50+IVA | 83'869 |
| 1998 | 14'900 | 4.50+IVA | 71'408 |
| 1999 | 13'500 | 4.50+IVA | 65'306 |
| 2000 | 8'000 | 4.50+IVA | 38'700 |
| 2001 | 9'500 | 4.50+IVA | 45'999 |
| 2002 | 9'500 | 4.50+IVA | 45'999 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |

I vantaggi non marginali di cui gode la ditta Piero Ferrari alla foce della Maggia sono tre:

- l'autocertificazione del materiale estratto: non esiste alcun controllo sistematico e scientifico dei quantitativi da parte del Cantone;
- la qualità del materiale estratto e la modestia della tassa: dal 1994 quest'ultima è bloccata a fr 4,50+IVA, quando la legge prevede una tassa massima di fr 25/mc.
- la flessibilità della tassa in base ai problemi della ditta (vedi lo sconto del 50% per la presenza di legname e limo nel 1991-92).

6.2 Il rapporto di revisione dell'Ispettorato delle finanze del 15.2.1991 sulla Voce 4111.01 "Tasse per estrazione materiale da laghi e fiumi" del centro costo 510 Sezione economia delle acque segnala che in taluni casi la notifica dei quantitativi estratti dalle ditte avveniva addirittura in forma orale.

Il rapporto di revisione 8.3.2002 dell'Ispettorato delle finanze sull'Ufficio arginature ed estrazioni (dal 2001 Ufficio corsi d'acqua) evidenzia l'esistenza di un potere discrezionale notevole per il funzionario dell'ufficio incaricato di riscuotere le tasse delle ditte estrattrici: non vi sono controlli a quattr'occhi e manca una regolamentazione sugli importi delle tasse per autorizzazione dell'estrazione di materiale da laghi e fiumi. *"Non esiste un Regolamento che disciplini l'applicazione della Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986, che permette di stabilire tasse di estrazione fino a fr 25/mc. In pratica è applicata una forchetta da fr. 2 a fr 6 (grande discrezionalità) cercando di livellare il prezzo di prodotto al silo (si bilanciano i costi di sistemazione degli accessi, di scavo, di trasporto al silo (tassa sul traffico pesante) per rendere parimenti attrattivi i siti discosti come ad esempio la Valle Maggia rispetto alla foce dell'omonimo fiume."*

L'Ispettorato ha pertanto richiesto un'archiviazione elettronica dei dati principali e una formalizzazione degli aspetti relativi alle tasse nel Regolamento sul demanio pubblico o nella Legge corsi d'acqua in fase di studio.

6.3 L'ingegner Edgardo Malé ha precisato (risposta 9.3.2004) che in attesa della futura Legge cantonale sui corsi d'acqua *"continua l'applicazione differenziata della tassa in funzione dell'attrattività del sito d'estrazione e della qualità del materiale prelevato"*, che il controllo a quattr'occhi è stato attuato (fatturazione da parte del GEFCO sulla base dell'indicazione scritta dell'Ufficio corsi d'acqua) e che nel 2004 sarà valutata l'archiviazione elettronica (*"si tratta comunque -secondo l'ing. Malé- di un numero di dati assai limitato e facile da gestire"*). Il controllo delle attività estrattive verrebbe inoltre migliorato con l'adozione di nuove normative nella nuova Legge citata: *"a breve termine, vista l'odierna riduzione dei costi dei rilievi batimetrici, è possibile, in caso di scavi dal lago, l'applicazione di questo tipo di controllo."*

Singolare appare la preoccupazione del funzionario dell'Ufficio corsi d'acqua di disporre di una base legale ad hoc per effettuare rilievi batimetrici del lago onde fatturare gli inerti estratti (trattasi infatti di una questione di metodo di lavoro che non abbisogna certo di base legale, la quale comunque è già data da un decreto esecutivo come vedremo), mentre l'Ufficio corsi d'acqua non viene nemmeno sfiorato da un dubbio, per il fatto di procedere, dal 2001, alla concessione in forma verbale dell'autorizzazione d'estrazione alla foce della Maggia. Inoltre le procedure d'autorizzazione d'estrazione vanno effettuate in base al Decreto esecutivo concernente l'estrazione di materiale dalle acque pubbliche del 1966, che è stato

modificato sensibilmente in data 11 novembre 2003 dal Consiglio di Stato. Tra gli articoli del Decreto vi è l'art. 1, in base al quale la domanda d'estrazione deve indicare il quantitativo previsto, deve dare la zona d'estrazione sulla base di planimetrie e sezioni di scala adeguate, nonché deve valutare le ripercussioni ambientali; e vi è pure l'articolo 5, che stabilisce che *“L'autorizzazione è soggetta a una tassa dell'importo fino a Fr 25.- per metro cubo, a seconda del luogo d'estrazione e della qualità del materiale. Il titolare, nei termini stabiliti dall'autorizzazione, deve notificare al Dipartimento i quantitativi estratti. L'ammontare della tassa è stabilito sulla base della notificazione, riservati gli accertamenti d'ufficio da parte del Dipartimento, tramite verifiche tecniche e amministrative.”*

7. GRAVI E RILEVANTI DANNI SULLE BOLLE DI MAGADINO PRODOTTI DALLA DITTA PIERO FERRARI

Riportiamo di seguito, per una panoramica degli effetti naturalistici sulle Bolle della ditta Piero Ferrari, una **sintesi dell'impatto legato alla presenza e alle attività del Silos Ticino nella Riserva naturale delle Bolle di Magadino**, sintesi fatta nel 2002 dal sig. Paolo Poggiati, capo Ufficio protezione natura.

“Le presenti considerazioni sono riferite esclusivamente agli aspetti naturalistici. Esse non coprono dunque il settore ambientale in senso lato (rumore, traffico, ecc.), se non per le ricadute riguardanti la qualità degli habitat e il danno alla conservazione di popolazioni animali e vegetali dell'area protetta.

La principale fonte consultata è il rapporto " Silos Foce del Ticino: analisi dell'impatto sulle Bolle", 1990, elaborato dallo studio Ecocontrol di Locarno per il Dipartimento dell'ambiente su incarico del CdS. Il rapporto, pur se elaborato in tempi estremamente brevi, descrive in oltre 120 pagine gli effetti negativi del SiTi sull'ecosistema delle Bolle di Magadino. Esso rappresenta dunque un documento di riferimento importante. In particolare esso conferma che la presenza e le attività del SiTi all'interno delle Bolle:

- a) incidono pesantemente sui processi naturali delle Bolle;*
- b) provocano la scomparsa di ambienti naturali di pregio;*
- c) impediscono la presenza regolare alle Bolle di specie rare e minacciate;*
- d) provocano un degrado paesaggistico e ambientale nella zona di massima protezione.*

7.1 Interruzione della dinamica naturale del delta del Ticino

Il principale processo naturale che regola un delta naturale di un fiume è contraddistinto dal continuo deposito di materiale, con conseguente emersione di nuove superfici, formazione di rami secondari del fiume e avanzamento del fronte del delta stesso verso il lago. Le terre emerse - gli arenili - sono habitat rarissimi nelle bolle e nel territorio in genere. Essi sono caratterizzati da processi di colonizzazione da parte della vegetazione e rappresentano l'habitat di specie ormai molto minacciate. Essi sono in particolare importanti:

- quale luogo di nidificazione (per esempio Gabbiano reale, Piro piro piccolo, Corriere piccolo, Sterna comune: tutte e tre specie che attualmente non riescono a nidificare alle Bolle);*
- quale luogo di sosta e di alimentazione per i migratori appartenenti al gruppo degli uccelli limicoli (cavalieri, piovenelli, ...), ma anche molti passeriformi e anatidi.*

- quale habitat esclusivo per specie di insetti arenicoli (per es. alcuni coleotteri specialisti fortemente minacciati di estinzione, non riosservati alle Bolle a causa della maturazione generale del sistema in mancanza di neoformazione: *Bembidion striatum*, *Chlaenius variegatus*, *Nothiophilus substriatus*, *Omophoron substriatus*);
- quale ambiente per cenosi vegetali specialiste, molto rare e oggi presenti solamente in pochi punti e in modo frammentario (associazione vegetale del *Nanocyperion*; cenosi descritte da Jägglì nel 1920 e oggi praticamente scomparse). È ragionevole inoltre ipotizzare che i banchi del delta del Ticino erano habitat ideali per la *Typha minima*, specie oggi scomparsa dalle Bolle (ultima segnalazione negli anni ottanta, proprio di fronte al Silos Ticino), specie minacciata d'estinzione a livello continentale.

La presenza degli impianti nella golena in sponda destra e lo scavo regolare del canale di attracco per i barconi elimina sistematicamente gli arenili formati con le alluvioni del Ticino. Il compromesso adottato negli ultimi 8 anni (scavo di un canale laterale) non ha portato a soluzioni accettabili; infatti dopo i primi anni di assestamento, il canale si riempie molto più rapidamente di sabbia, essendo divenuto il corridoio di deposito del fiume. Il materiale estratto viene inoltre depositato a lago e - contrariamente a quanto in un primo tempo concordato con i responsabili del silos - per motivi tecnici non può essere utilizzato per la formazione artificiale di arenili alle bolle. Gli interventi di dragaggio sono dunque ancora più frequenti. Inoltre l'intero sistema degli isolotti non riesce ad equilibrarsi, anche a causa del livello del lago che, in mancanza di un apporto continuo di materiale, ne provoca la sommersione la maggior parte del tempo. A lungo termine una situazione del genere non è sostenibile.

Le attività del Silos non solo bloccano il processo naturale di avanzamento del delta - con conseguenze nefaste per l'ambiente naturale e le sue popolazioni - ma rendono impossibile qualsiasi intervento di rinaturalizzazione della parte terminale del fiume Ticino, che - in sintonia con progetti analoghi realizzati in Svizzera e all'estero - ben si presterebbe per un recupero ambientale di questo tipo.

L'interramento generale che la mancanza di dinamica alluvionale provoca un impoverimento generale della biodiversità delle Bolle. L'attuale importanza riconosciuta delle Bolle - che è reale e comprovata dai dati raccolti - non deve trarre in errore riguardo alle effettive potenzialità del sito che potrebbero essere decisamente maggiori recuperando una tipologia di ambienti oggi praticamente assenti.

7.2 Soffocamento delle lanche

La lanca laterale delle Bolle centrali soffre dell'apporto di particelle fini provenienti da due fonti principali: i bacini di sedimentazione con scarico del troppo pieno nonché il percolato dell'intero piazzale di lavoro durante le piogge.

Il canale che raggiungeva la lanca è praticamente completamente intasato dalla melma fine (tipo cemento) proveniente dal silos. La lanca presenta durante tutto l'arco dell'anno un alto tasso di particelle fini disciolte nell'acqua, con tutti i problemi per l'ecosistema conseguenti (cf. intorbidimento delle acque). In queste lanche potrebbe nidificare la *Moretta tabaccata* (finora è riuscita una sola volta a nidificare con successo), specie minacciata a livello continentale. Il soffocamento della lanca ne provoca un tale impoverimento da provocare la scomparsa locale di vegetazione acquatica importante e di specie ittiche riproduttrici.

7.3 Inquinamento delle acque

Nei periodi di inondazione del silos, malgrado puntualmente si cerchi di limitare i danni, vi sono fuoriuscite di olio e idrocarburi dai macchinari inondati. D'altro canto dai barconi vi sono continui scarichi di oli nell'acqua

7.4 Intorbidimento delle acque

Sia i lavori di dragaggio sia l'evacuazione delle acque dall'area degli impianti, provocano degli intorbidimenti dell'acqua nella zona di massima protezione. Gli effetti sulla flora e fauna acquatica sono molteplici (plancton eliminato o molto scarso di conseguenza, visibilità bassa e conseguente diminuzione del successo predatorio per certi predatori, ingestione di materiale con valore alimentare nullo, interferenza con scambi gassosi con conseguenze sull'accrescimento corporeo,...). Dunque sia alla foce con il lavoro della draga, passaggi dei barconi e lo scarico in acqua del materiale, sia nelle lanche laterali, le conseguenze negative sono importanti, in modo eclatante ad esempio sulla fauna ittica (Lavarello, Pesce persico, Luccio, Trota di lago per le quali la foce Ticino attualmente è compromessa) e sulle popolazioni di +Gamberi

7.5 Sottrazione di ambienti naturali

La presenza degli impianti del Silos priva la zona protetta di una superficie di circa 45'000 m², che sono completamente artificializzati. Ad essi va aggiunta l'invasione di fasce limitrofe boscate con materiale accumulato e con la melma proveniente dai bacini di decantazione.

7.6 Impatto fonico

Le attività di lavorazione degli inerti e il traffico di transito dei numerosi camion che trasportano il materiale al Silos e dal Silos, provocano un impatto fonico intollerabile all'interno di una riserva integrale. L'impatto fonico, che interessa il periodo diurno dei giorni feriali, non solo crea un disturbo alla fauna, ma compromette localmente in modo devastante il rapporto tra il visitatore dell'area protetta e l'ambiente naturale.

7.7 Inquinamento atmosferico puntuale

Le attività del Silos provocano localmente un inquinamento atmosferico legato al transito dei veicoli e all'attività di vari macchinari. Grave è inoltre la dispersione nell'aria di polvere che si deposita sulla vegetazione e sull'ambiente in un'area ben più vasta rispetto a quella occupata dagli impianti.

7.8 Depositi abusivi e proliferazione specie invasive indesiderate

Negli anni passati la strada di accesso al silos sopra la diga insommergiabile destra, è stata più volte allargata verso Nord scaricando materiale inerte di varia provenienza. Questo ha causato l'arrivo del Poligono del Giappone - una specie invasiva indesiderata - lungo tutta la sua lunghezza. Oggi questa pianta copre ormai quasi l'intera scarpata della diga sul lato nord e comincia ad invadere la palude sottostante, provocandone un impoverimento biologico.

7.9 Impatto estetico sul paesaggio

La presenza degli impianti del Silos provocano una cesura nella continuità del paesaggio naturale delle Bolle. L'impatto di questa infrastruttura, totalmente estranea al contesto in cui si trova, è notevole sia dalla terra ferma, sia dal lago. L'assenza degli arenili, tipici di un delta naturale, diminuisce inoltre il valore formale del paesaggio della foce.

In conclusione va dunque ribadito come, al di là delle note incompatibilità giuridiche che il SiTi solleva all'interno della riserva integrale delle Bolle di Magadino, i suoi impianti e le sue attività provocano gravi e rilevanti danni materiali all'ecosistema delle Bolle. La soluzione di questi danni non può che essere individuata nell'allontanamento degli impianti, nella cessazione delle attività ad essi correlati e nel recupero della dinamica naturale del delta."

8. EFFETTI SULLA FOCE DELLA MAGGIA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DELLA DITTA PIERO FERRARI

Secondo l'Ufficio protezione natura le foto (**allegato 3**) permettono di valutare anche solo grossolanamente l'effetto del dragaggio da parte della ditta Ferrari alla foce della Maggia: influsso negativo sulla dinamica naturale, scomparsa di ambienti tipici del litorale e di ambienti pionieri, scomparsa di bracci laterali del fiume, ecc.

Ricordiamo che la Foce della Maggia è protetta in virtù del Regolamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna: dopo l'entrata in vigore della nuova legge cantonale sulla protezione della natura, ai sensi dell'art. 14 la sua protezione verrà garantita da un decreto di protezione, che definirà una zona di protezione centrale (la riserva vera e propria) e una zona cuscinetto circostante. In base all'Ordinanza federale concernente la protezione delle zone golenali (=zone comprese tra gli argini di un fiume e sommerse nei periodi di piena) d'importanza nazionale del 28.10.1992 il Cantone avrebbe dovuto provvedere entro 5 anni (quindi entro il 1998) ad adottare provvedimenti di protezione e di manutenzione necessaria per la conservazione degli oggetti. Tra i numerosi imperativi vi è la verifica della compatibilità dell'estrazione della ghiaia con lo scopo della protezione: verifica mai fatta.

In un'intervista recente il dr. Nicola Patocchi, responsabile scientifico della Fondazione Bolle di Magadino, che gestisce la riserva ornitologica alla Foce della Maggia, spiega che: *"gli scavi precludono il ringiovanimento del delta e la neoformazione di ambienti. Al di là della porzione di banchi di sabbia che sono stati distrutti, non si può condannare il delta a non crescere, altrimenti il suolo tende a maturare e a impoverirsi. Senza nuovi arenili mancano ambienti pionieri che sono l'inizio della successione ecologica. Specie legate ai banchi di sabbia e alle zone esondate temporaneamente (effimere) da noi sono diventate rarissime"*. (testo citato da interrogazione Eva Feistmann, *Continuano gli scavi incontrollati alla Foce della Maggia*, 23.9.2002).

Ricordiamo inoltre che gli scavi alla foce della Maggia ebbero inizio con lo scopo di eliminare il cosiddetto "tappo" formatosi alla foce dopo la piena della Maggia del 1978: dopo 25 anni di estrazioni il problema è da tempo risolto e già nelle allegate foto aeree del 1989 e del 2003 si vede come le estrazioni della ditta Ferrari abbiano gravemente intaccato il delta. A ciò si aggiunge il forte prelievo di materiale ad Avegno da parte del Silos Anzolin Holcim, che ha creato una fossa dove il materiale tende a depositarsi, come pure il fatto che i lavori in Valle di Campo hanno ridotto di molto il materiale proveniente da questo ramo.

Con lettera 16.6.2003 al Consiglio di Stato l'Ufficio federale dell'ambiente ha dichiarato che: *"La necessità di disporre nei prossimi anni del materiale del delta della Maggia non è attualmente suffragata da prove sufficienti. Manca a nostro avviso una strategia aggiornata per l'approvvigionamento cantonale di inerti, che tenga conto della possibilità di recupero di tutto il materiale scavato e recuperabile nei grandi cantieri in atto e nelle cave. (..) Inoltre lo scavo del materiale alla foce della Maggia richiede, se dovesse risultare necessario, un'autorizzazione cantonale e una verifica della situazione (LPac. Art. 44)."*

Si ritorna in ogni caso all'esigenza di perlomeno rispettare l'art. 44 Legge federale protezione acque e di permettere il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste contro gli scavi alla Foce della Maggia.

Un'analisi della situazione andrà inoltre fatta in base ai disposti del Decreto esecutivo concernente l'estrazione di materiale dalle acque pubbliche, che prevede, oltre alla valutazione sulle ripercussioni ambientali (art. 1, cpv. 2), l'art. 2, cpv. 1: *"Il Dipartimento del territorio decide sulla domanda tenendo conto in primo luogo del buon governo delle acque e secondariamente della eventuale necessità d'impiego per esecuzione o la manutenzione di opere di pubblica utilità."*

9. CONCLUSIONI

- 9.1** In conclusione la Commissione della gestione e delle finanze apprezza e sostiene i recenti passi intrapresi dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del Territorio per infine ripristinare la situazione di legalità nelle Bolle di Magadino e alla Foce della Maggia.
- 9.2** La Commissione invita il Consiglio di Stato a verificare tutte le procedure di autorizzazione di dragaggio e di estrazione inerti dal profilo legale.
- 9.3** La Commissione invita il Consiglio di Stato a migliorare in maniera duratura la gestione delle Bolle di Magadino e della Foce della Maggia, ritenuto che ciò non dovrebbe essere difficile, in quanto sostanzialmente la maggior parte dei mappali appartiene ad enti pubblici (**allegato 4**): la via per migliorare la gestione di questo territorio non può realisticamente passare attraverso un potenziamento dell'amministrazione cantonale o comunale e deve forzosamente puntare sull'attribuzione di un diritto di superficie sulle proprietà pubbliche nella zona protetta (se non si vuole il passaggio di proprietà, che presupporrebbe il voto del Parlamento per l'alienazione del demanio pubblico) alla Fondazione Bolle di Magadino, peraltro ampiamente finanziata dalla Confederazione, in quanto ente parapubblico formato da Confederazione (45% del capitale), Cantone (35%) e Pro Natura-WWF (20%)

Inoltre formuliamo alcuni inviti puntuali al Consiglio di Stato, che scaturiscono dai rilievi critici del rapporto:

1. chiedere alla ditta Piero Ferrari il ripristino della situazione originaria nelle aree di sua proprietà liberate dal Silo Ferrari, così come richiesto dal Consorzio correzione Fiume Ticino dalla Moesa al Lago Maggiore per il suo mappale occupato dalla ditta;
2. sollecitare una decisione del Tribunale cantonale della pianificazione in merito ai ricorsi 2002 e 2003 circa il dragaggio del canale d'accesso alle Bolle di Magadino
3. valutare una cessione delle proprietà dei terreni cantonali alla foce del Ticino alla Fondazione per le Bolle di Magadino o attribuire un diritto di superficie, per permettere un lavoro duraturo, competente e coerente di sviluppo delle potenzialità naturalistiche alle Bolle di Magadino, che sia finalmente conforme alla legislazione cantonale e federale. Questo anche considerando una razionalizzazione dei compiti dell'amministrazione cantonale e consortile, che sulla questione delle Bolle di Magadino hanno speso troppe energie, con risultati deludenti e contraddittori per molti

motivi (mancanza di competenze necessarie, mancanza di coordinamento tra uffici ed enti pubblici, confusione tra livelli politici e amministrativi, ignoranza della legislazione ambientale e delle sue procedure);

4. aggiornare il rilievo batimetrico del Delta della Maggia (Studio d'ingegneria Anastasi SA Locarno "*Delta Maggia e Ticino nel Lago Maggiore - Rilievo batimetrico dei delta della Maggia e del Ticino*", ottobre 1995), onde valutare la quantità d'inerti pregevoli effettivamente estratta dalla ditta Piero Ferrari in questi anni e recuperare eventuali differenze nelle tasse versate in base all'autocertificazione della ditta;
5. varare entro breve una modifica del regolamento d'applicazione della legge sul demanio pubblico, che definisca chiari criteri per l'amministrazione cantonale nello stabilire le tasse ed effettuare i controlli del materiale estratto, qualora la modifica 11.11.2003 del decreto esecutivo concernente l'estrazione di materiale dalle acque pubbliche non fosse giudicata sufficientemente completa;
5. ripristinare la protezione del delta della Maggia ai sensi delle vigenti leggi federali sull'ambiente e sulle zone golenali e varare entro breve il Decreto di protezione della Foce della Maggia ai sensi della legge cantonale sulla protezione della natura;
6. qualora il Consiglio di Stato, nonostante il parere negativo dell'Ufficio federale dell'ambiente e della Fondazione Bolle di Magadino, ritenesse che gli scavi alla foce della Maggia siano compatibili con la legislazione ambientale e che debbano continuare, seguire la procedura d'autorizzazione prevista dall'art. 44 Legge federale protezione acque.

* * * * *

Ringraziamo infine i funzionari del Dipartimento del territorio che hanno messo a disposizione la copiosa documentazione necessaria alla stesura del rapporto e invitiamo il Gran Consiglio ad approvare le conclusioni del presente rapporto, che evadono positivamente la mozione di Fiamma Pelossi e cofirmatari.

Per la Commissione gestione e finanze:

Raoul Ghisletta, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bignasca -

Bonoli - Carobbio Guscetti - Ferrari M. - Foletti -

Lepori Colombo - Lotti - Robbiani

Allegati:

- 1) lettera 26.4.2002, del capo del Dipartimento federale dell'Ambiente, dei trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni;
- 2) planimetria dei mappali 4800 e 4235 RFD Locarno, nonché delle zone A,B e C delle Bolle di Magadino
- 3) Foto aeree Foce della Maggia
- 4) Elenco e planimetria dei mappali di proprietà degli enti pubblici alle Bolle di Magadino.